



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO GINNASIO STATALE " UGO FOSCOLO"**

Via S. Francesco d'Assisi, 34 - Tel 9321027 fax 9323551

rmpe26000q@istruzione.it - foscoloa@tin.it

00041 ALBANO LAZIALE (ROMA)

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE
PER ATTIVITA' – INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI**

TRA

**IL LICEO CLASSICO "UGO FOSCOLO" RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL
PROF. LUCIO MARIANI, DIRIGENTE SCOLASTICO, DOMICILIATO PER LA SUA
CARICA PRESSO L'ISTITUTO-**

CODICE FISCALE MRNLCU57T17F205K -

E

**IL SIG.LUCA PIERMARTERI NATO A GENZANO DI ROMA (RM) IL 03/12/1979 E
RESIDENTE A GENZANO DI ROMA (RM) –CAP 00045 -VIALE BELVEDERE N.19-
CODICE FISCALE PRMLCU79T03D972B**

PREMESSO

- Che l'art. 40 del D.l. n. 44 del 01/02/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ordinarie dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- Che l'Istituto Scolastico LICEO GINNASIO STATALE "UGO FOSCOLO" ha predisposto il progetto " DAL SOGGETTO AL VIDEO" e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Istituto con **delibera del 13/07/2012**;
- Che per la realizzazione del sotto indicato progetto si rende necessario il ricorso ad esperti esterni, individuati con apposito bando pubblicato sul sito web della Scuola, non essendo presenti nella stessa, docenti in possesso della specifica competenza professionale;
- Considerato che non esistono professionalità interne per la precipua attività richiesta dal progetto, il sig. Luca PIERMARTERI individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentabili in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione professionale occasionale di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole per l'anno scolastico 2012/2013 con decorrenza **dal 07/01/2013 al 31/05/2013** – (durata complessiva del corso corrispondente a n.25 lezioni) - per un totale di **n.50 ore** di lezione da svolgere settimanalmente nei giorni di LUNEDÌ in ragione di n.2 ore giornaliere.

ART.1

Il sig. Luca PIERMARTERI, individuato quale esperto per il **corso di CINEMATOGRAFIA**, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento delle attività previste nel programma del progetto.

ART.2

Il sig. Luca PIERMARTERI si impegna, ai fini dell'art.1, a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto, presentando all'Istituto Scolastico il programma delle attività, con l'indicazione del calendario che intende osservare.

ART.3

Il Liceo Classico "Ugo Foscolo", a fronte delle attività svolte dal sig. Francesco CERVELLI si impegna a corrispondere un compenso orario lordo di **€.41,32** ovvero un importo lordo onnicomprensivo di **€.2.066,00**.

Sul compenso sopra determinato, verrà operata la ritenuta d'acconto di cui all'art.25 del d.P.r. n.699/1973 e l'eventuale ritenuta previdenziale prevista dalla legge 335/95, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.44, comma 2, legge 326/2003; e alla circolare INPS N103 del 06/07/2004, mentre rimane a carico dell'istituto il contributo irap dell'8,50%.

A tal fine il sig. Luca PIERMARTERI, rilascia apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che si allega al presente contratto.

Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, previa presentazione di regolare notula (in regola con la normativa vigente), consuntivo delle ore svolte, specifica relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti alla fine dell'attività.

ART.4

Il presente contratto non dà luogo al trattamento previdenziale e assistenziale, né al trattamento di fine rapporto a carico dell'Istituzione Scolastica.

ART.5

L'Amministrazione Scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Scolastica ha il diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART.6

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 165/2001, l'Amministrazione Scolastica fa presente che i dati raccolti, saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della predetta Legge e del D. L.vo 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 7.

Relativamente ai dati personali o sensibili di alunni, docenti e ATA di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi delle normative sopra citate.

ART.7

Per quanto non citato nel presente contratto, si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile.

ART.8

In caso di controversie il Foro competente è quello di Velletri e l'Avvocatura dello Stato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Albano Laziale, 07/01/2013

Prot. n. 32

IL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

